## www.expartecreditoris.it

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BIELLA - SEZIONE CIVILE –

Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata Garambone, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero (omissis) del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: Altri contratti tipici – Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa

DA SOCIETA + FIDEIUSSORI

**OPPONENTI** 

CONTRO BANCA

**OPPOSTO** 

#### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.9.2021, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

- gli opponenti:

"NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che BANCA S.p.A. ha utilizzato, nell'interezza, la somma erogata a SOCIETA S.r.l. a titolo di mutuo chirografo per estinguere la posizione debitoria riferita al rapporto n. (omissis) già acceso dalla società attrice presso BANCA S.p.A.; - per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di mutuo 27.01.2015 stipulato tra la società attrice e la banca convenuta con l'intervento quali garanti di FIDEIUSSORI; - revocare il decreto ingiuntivo n. (omissis)R.G. (omissis)/2016 emesso in data 13.06.2016 dal Giudice Unico presso il Tribunale Ordinario di Biella; - accertare e dichiarare che le fideiussioni rilasciate in data 13.10.2010 dagli attori FIDEIUSSORI in favore di BANCA S.p.A., in quanto redatte su schema ABI, configurano violazione dell'art. 2 della L. 287/1990 Legge Antitrust; - accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti in data 13.10.2010 dagli attori FIDEIUSSORI con ogni conseguenza di Legge anche ai fini della liberazione dei due fideiussori.

NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare l'omessa escussione preventiva, da parte di BANCA S.p.A., della garanzia prestata dai Fidi Soc. Coop. in favore di SOCIETA S.r.l., in misura pari al 50% dell'importo mutuato; - per l'effetto, operata la decurtazione, rideterminare il debito effettivo a carico della società attrice nei confronti della banca convenuta. IN OGNI CASO: - con la condanna della banca convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario";

- l'opposto: "Voglia il Tribunale di Biella, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, così giudicare: Nel Merito: - rigettare le domande tutte formulate dagli attori in opposizione nei confronti di BANCA Spa, in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa; - rigettare le eccezioni avversarie di nullità delle fideiussioni prestate dai Sig.ri FIDEIUSSORI; e, per l'effetto, - confermare la validità del contratto di mutuo chirografario per cui è causa; - confermare la validità delle fideiussioni prestate dai Sig.ri FIDEIUSSORI; - confermare in toto il decreto ingiuntivo n. (omissis) /2016, R.G. n. (omissis) /2016 emesso dal Tribunale di Biella in data 13.06.2016. In Via Subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dirsi comunque tenuti e condannarsi la società SOCIETA Srl, nonché i Sigg.ri FIDEIUSSORI a pagare a favore di BANCA Spa la somma di € 26.640,31=, oltre agli interessi semplici al tasso convenzionale del 8% relativi al conto n. (omissis) dal 01.04.2016 al saldo effettivo, oltre alle spese della procedura monitoria e alle successive occorrende. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali di causa".

#### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la SOCIETA S.r.l. ed i Sig.ri FIDEIUSSORI o hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (omissis)/2016 emesso dal Tribunale di Biella in data 14.6.2016 con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in solido tra loro ed in favore di BANCA S.p.A., la somma di € 26.640,31, oltre interessi e spese come liquidate in decreto a titolo di scoperto del conto mutuo n. (omissis) e del correlativo conto interessi infruttiferi (cfr. doc. 2-4 fasc. monitorio), quanto alla società debitrice principale e, quanto ai Sig.ri FIDEIUSSORI, in forza delle fideiussioni dai medesimi prestate in data 13.10.2010 per l'importo massimo garantito di €. 100.000,00 ciascuno (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).

A fondamento della propria opposizione, gli opponenti hanno posto le seguenti doglianze: 1) la mancata preventiva escussione, da parte di BANCA S.p.A., della garanzia specifica prestata da Fidi Soc. Coop.; 2) la nullità del contratto di mutuo chirografario del 29.1.2015 per difetto di causa, in quanto "non [...] stipulato per erogare liquidità alla SOCIETA S.r.l. ma esclusivamente per azzerare lo scoperto relativo al rapporto di c/c (omissis) di cui SOCIETA S.r.l. era già intestataria", con ciò "creando [...] una nuova posizione debitoria in capo a SOCIETA S.r.l. allargando la base dei coobbligati con il coinvolgimento dei Sig.ri FIDEIUSSORI".

In sede, prima, di note scritte depositate per l'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e, poi, in sede di comparsa conclusionale, gli opponenti hanno altresì eccepito la nullità totale delle fideiussioni rilasciate dai Sig.ri FIDEIUSSORI per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990.

Tempestivamente costituitasi in giudizio, BANCA S.p.A. ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Tutto ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni meglio esposte di seguito.

In termini generali occorre innanzitutto premettere che - come noto - il giudice investito dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali. Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).

Nella fattispecie per cui è causa, BANCA S.p.A. ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico dalla norma del Codice civile sopra richiamata attraverso la produzione documentale versata in atti, con ciò completando ed integrando quella già prodotta nel giudizio monitorio

Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali; per altro verso, la copia degli estratti conto analitici e scalari del conto corrente, il piano di ammortamento del mutuo e gli estratti del conto mutuo creato dopo la disdetta, riportando le movimentazioni integrali dei rapporti dalla loro apertura, forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare dei rispettivi saldi debitori.

Nessun dubbio sussiste in ordine al quantum della pretesa creditoria vantata dalla banca opposta, peraltro non specificamente contestato dagli odierni opponenti.

La difesa di quest'ultimi, infatti, risulta integralmente incentrata sulla recisa contestazione dell'an debeatur, fondata – in via principale – sull'eccepita nullità del contratto di mutuo per cui è causa per difetto di causa

e – in via subordinata – sulla mancata preventiva escussione, da parte di BANCA S.p.A., della garanzia specifica prestata in suo favore dalla Società Cooperativa FIDI.

Nessuna delle due doglianze è fondata.

Quanto alla prima, risultano documentalmente provate (cfr. doc. 2 fasc. monitorio e doc. 2 comparsa) le seguenti circostanze:

- 1) la società correntista (SOCIETA S.r.l.) si è espressamente riconosciuta debitrice dell'odierna opposta dell'importo di €. 29.729,08 quale saldo debitorio del conto corrente n.(omissis);
- 2) la medesima società ha richiesto alla stessa banca di poter estinguere detto debito in maniera dilazionata mediante la concessione del mutuo per cui è causa;
- 3) rispetto a tale finanziamento la medesima società ha confermato le garanzie personali già rilasciate in data 13.10.2010 dai Sig.ri FIDEIUSSORI;
- 4) l'importo oggetto del contratto di mutuo (€. 30.000) è stato erogato in data 29.1.2015, con accredito sul conto mutuo n. (omissis) e, quindi, è stato girocontato sul conto corrente suddetto in data 5.2.2015.

Le ridette circostanze non sono state contestate dalla banca opposta, ma piuttosto dalla stessa valorizzate allo scopo di evidenziare la piena legittimità dell'operazione negoziale conclusa.

Ciò posto, non può che muoversi dall'assunto per cui risulta acclarata (in quanto, per l'appunto, pacifica e non contestata) la sussistenza nella vicenda per cui è causa di un collegamento negoziale tra mutuo e conto corrente.

Peraltro, il collegamento negoziale, in sé e per sé considerato, costituisce un fenomeno del tutto neutro per l'ordinamento. Come è noto, infatti, in tal caso le parti stipulano negozi tra loro distinti, ma che funzionalmente sono preordinati alla realizzazione di un disegno unitario, condiviso dai contraenti. Peraltro, proprio perché detti contratti sono preordinati ad uno scopo pratico unitario, essendo unico l'interesse perseguito dai paciscenti, le sorti dell'uno influenzano le sorti dell'altro in termini di validità ed efficacia, in applicazione del generale principio simul stabunt simul cadent.

Simili argomenti di carattere generale ben possono trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il collegamento negoziale sia volontariamente costituito dalle parti tra un contratto di mutuo (nel caso di specie chirografario) ed un contratto di conto corrente.

Al riguardo, la giurisprudenza di merito è pacificamente orientata nel senso di ritenere – proprio facendo ricorso al principio generale sopra richiamato – la nullità del contratto di mutuo qualora stipulato al solo fine di azzerare un debito precedente totalmente inesistente. Più precisamente, in alcune di queste pronunce si legge: "ove risulti che un contratto di mutuo sia stato stipulato al fine di destinare pressoché integralmente le somme erogate all'estinzione di rapporti di conto corrente bancario, i cui saldi negativi erano frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati al cliente e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, si configura un collegamento negoziale, in virtù del quale va dichiarata la nullità parziale del primo contratto, operante nella misura in cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all'estinzione dei debiti illegittimi" (cfr. in tal senso: Trib. Pescara 27.6.2018 n. 969; Trib. di S. Maria Capua Venere, 14.10.2011); o, ancora, la sentenza della Corte di Appello di Torino del 15.6.2015 secondo cui: "tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il contratto di conto corrente medesimo vi è un "collegamento negoziale" che li rende interdipendenti. Laddove il saldo del debitore del conto corrente derivi dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, pertanto, tali vizi vengono a ripercuotersi anche sul contratto di mutuo. Ne deriva che, essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (omissis) lo stesso è nullo per mancanza di causa concreta".

Tuttavia, proprio in applicazione dei principi di diritto appena richiamati, deve escludersi la nullità del contratto di mutuo per cui è causa, poiché gli opponenti non hanno formalizzato alcuna censura d'illegittimità rispetto al rapporto di conto corrente; conseguentemente, il passivo esistente sul detto conto corrente al momento dell'erogazione del finanziamento non può certamente considerarsi "inesistente" od "apparente" e, comunque, illegittimo: difetta, pertanto, il presupposto logico-giuridico per la dichiarazione di nullità – anche solo parziale – del contratto di mutuo de quo, che, pertanto, è pienamente valido ed efficace.

Analogamente non può essere accolta la seconda eccezione svolta dagli opponenti.



Al riguardo corre l'obbligo di osservare, innanzitutto, che l'esistenza della garanzia prestata da FIDI Coop., giusta delibera del 6.10.2014, in favore della banca opposta e in relazione al mutuo per cui è causa (cfr. doc. 9 mem. 183 n. 2 opposto), non fa venir meno il diritto della creditrice di chiedere il pagamento anche agli altri fideiussori. La natura di garanzia "a prima richiesta", infatti, se conferisce al creditore la facoltà di chiedere al fideiussore il pagamento del debito senza la necessità della preventiva escussione del debitore principale, certamente ma non determina una graduazione delle obbligazioni dei vari fideiussori. In sostanza, tale ulteriore garanzia ha lo scopo di rafforzare la posizione del creditore, ma non determina alcun beneficio agli altri fideiussori i quali ben possono essere escussi contemporaneamente alla FIDI.

Tale conclusione è ulteriormente corroborata dall'analisi della documentazione in atti e, in particolar modo, dalla Convenzione sottoscritta tra la BANCA e la FIDI Soc. Coop. (cfr. doc. 10 mem. 183 n. 2 opposto) dalla lettura della quale non emerge alcun eventuale impegno della banca ad escutere preventivamente tale ultimo garante in caso d'inadempimento del debitore principale.

Non vi è dubbio, quindi, che la banca avesse la facoltà di agire contemporaneamente nei confronti di tutti i fideiussori e garanti, ciò anche in applicazione delle generali regole codicistiche dettate in materia di obbligazioni plurisoggettive dal lato passivo.

Pertanto, alla luce di tutto quanto appena argomentato, deve concludersi per la sussistenza della pretesa creditoria vantata dalla banca opposta anche in punto di an debeatur.

Quanto alle fideiussioni prestate dai Sig.ri FIDEIUSSORI, prima nelle note di trattazione scritta depositate in data 16.4.2021 e, quindi, negli scritti conclusivi gli odierni opponenti ne hanno eccepito la nullità totale in quanto contenenti "clausole riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall'ABI [...] censurato da Banca di Italia con il noto provvedimento n. 55/2005", perché "in contrasto con il summenzionato art. 2 comma 2 lett a) L. 287/1990" (cfr. pag. 6 e 7 comparsa conclusionale opponenti). Al riguardo, lo scrivente Giudice ritiene di poter superare la questione relativa all'inammissibilità di detta eccezione in quanto "domanda/eccezione del tutto nuova e tradiva, mai sollevata prima dagli stessi garanti nel corso del giudizio" (cfr. pag. 14 comparsa conclusionale opposto), facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida per addivenire subito alla definizione della stessa nel merito. Come noto, infatti, in virtù di tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale in senso lato; ciò in una prospettiva rispondente ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consente, per l'appunto, di fondare la decisione di una causa su di una ragione di pronta e più agevole soluzione, anche se subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime (in tal senso, ex multis Cass. civ., sent. 11458 del 2018; Cass. SS.UU., n. 9936 del 2014; Cass. civ. n. 12002 del 2014).

Nel merito la proposta eccezione risulta infondata e, per tale ragione, non può essere accolta.

Come è noto, infatti, con la recentissima sentenza n. 41994 del 30.12.2021, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto l'annoso e decisamente attuale contrasto giurisprudenziale relativo alla species di nullità da cui sarebbe affetta la fideiussione omnibus riproduttiva di clausole frutto di intesa anticoncorrenziale, e sanzionate dalla Banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55 del 2005, affermando il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"; si tratta di principio di diritto del quale lo scrivente Giudice aveva già in precedenza fatto applicazione e che, pertanto, non può che continuare a condividere in toto anche alla luce del complesso impianto motivazionale della sentenza in questione.

In conclusione, quindi, deve essere affermata la validità ed efficacia anche delle fideiussioni per cui è causa, avendo gli opponenti circoscritto la domanda all'accertamento della nullità totale (e non anche parziale) delle stesse.

La proposta opposizione deve essere, pertanto, rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.



Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione.

## P.Q.M.

Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da SOCIETA S.r.l. in persona del l.r.p.t., FIDEIUSSORI così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. (omissis) /2016 emesso dal Tribunale di Biella in data 14.6.2016;
- condanna SOCIETA S.r.l. in persona del l.r.p.t., FIDEIUSSORI al pagamento, in solido tra loro ed in favore BANCA S.p.A. in persona del l.r.p.t. delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi €.6.738,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.620,00 per la fase di studio; € 1.147,00 per la fase introduttiva; € 1.204,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 2.767,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge; Biella, 11.2.2022

Il Giudice

Dott.ssa Maria Donata Garambone

\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

